



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO  
CITTA' DEL CASTAGNO  
-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N.3  
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Prot. n.1982 del 18.05.2018

**Spett.le Impresa TALLARICO RAFFAELE**  
**C. DA DONATO**  
**87013 FAGNANO CASTELLO (CS)**  
**pec: [raffaeletallarico@pec.it](mailto:raffaeletallarico@pec.it)**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA acque reflue provenienti dall'attività di "LAVAGGIO AUTOVETTURE" presso l'immobile sito in Fagnano Castello (CS) alla C.da Donato, identificato catastalmente al N.C.E.U. al Foglio di n.7 p.lla n. 1143, sub 3 - Ai sensi degli artt.124 e 125 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n.10/1997.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso:**

**Che** con nota del 07.12.2017, acquisita al prot. n. 4900, il Sig. Tallarico Raffaele nato il 26.12.1966 a Cosenza e residente in Fagnano Castello alla Via della Liberazione n.13 int.b, c.f. TLLRFL66T26D086T, in qualità di titolare della omonima Ditta individuale con sede in Fagnano Castello (CS) alla contrada Donato s.n.c., partita I.V.A. n.01618510786, inoltrava allo Sportello unico Attività Produttive dell'Ente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale -AUA intesa ad ottenere il rilascio del provvedimento unico ai sensi degli artt. 5 e 7 per l'avvio dell'attività di "LAVAGGIO AUTOVETTURE" presso l'immobile sito in Fagnano Castello (CS) alla C.da Donato, identificato catastalmente al N.C.E.U. al Foglio di n.7 p.lla n. 1143, sub 3;

**Che** in data 09.01.2018, con prot. generale dell'Ente n.72, veniva rilasciata, in favore dell'Impresa TALLARICO RAFFAELE con sede in Fagnano Castello (CS) alla c.da Donato snc, autorizzazione provvisoria allo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue, preventivamente depurate, provenienti dall'attività di "LAVAGGIO AUTOVETTURE";

**Che**, come da documentazione acquisita agli atti di questo UTC, in data 7.02.2018 il Sig. Tallarico Raffaele inoltrava, a mezzo pec, richiesta all'ARPACAL per l'esecuzione delle analisi chimico-fisiche-batteriologiche dei reflui provenienti dal ciclo produttivo della propria attività di autolavaggio;

**Che**, successivamente, in data 12.03.2018 l'ARPACAL effettuava il prelievo dei reflui in uscita dall'impianto di depurazione dell'autolavaggio de qua, come da verbale in atti presso lo scrivente ufficio;

**Che** con nota acquisita al prot. n.1069 del 19.03.2018 il Sig. Tallarico Raffaele, non avendo ancora acquisito i risultati delle analisi da effettuarsi a cura dell'ARPACAL, giusto verbale di prelievo del 12.03.2018 in atti, chiedeva una proroga dell'autorizzazione provvisoria allo scarico;

**Che** con successiva nota del 21.03.2018, prot. generale dell'Ente n.1129, veniva prorogata per un periodo di giorni 60 (sessanta), con decorrenza dal 26.03.2018 al 25.05.2018, l'autorizzazione provvisoria prot. n.72 del 9.01.2018 rilasciata all'Impresa TALLARICO RAFFAELE con sede in

Fagnano Castello (CS) alla c.da Donato snc, per lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue, preventivamente depurate, provenienti dall'attività di "LAVAGGIO AUTOVETTURE";

**Che** con nota prot. n.1571 del 20.04.2018 l'ARPACAL, Dipartimento Provinciale di Cosenza-Servizio Tematico Acque trasmetteva rapporto di prova N.18CS0706C/01 relativo alle analisi chimico-fisiche e battereologiche effettuate sul campione di acque reflue prelevate presso l'impianto di depurazione della ditta "TALLARICO RAFFAELE" con sede in Fagnano Castello (CS) alla c.da Donato snc;

**Che** il sopra richiamato rapporto di prova, di cui al prot. ARPACAL n.15772 del 16.04.2018, a firma del funzionario incaricato, Dott. A. Squillaci, e del Dirigente del servizio, Dott. E. F. Fiorino, attesta che il campione di acqua analizzato risulta conforme ai limiti previsti dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. n.152/06 per lo scarico in fogna;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**

Visti gli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e gli artt. 4 e 6 della L.R. n.10/1997;

### **DECRETA**

**Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, di autorizzare, in via definitiva, il Sig. Tallarico Raffaele nato il 26.12.1966 a Cosenza e residente in Fagnano Castello alla Via della Liberazione n.13 int.b, c.f. TLLRFL66T26D086T, in qualità di titolare della omonima Ditta individuale con sede in Fagnano Castello (CS) alla contrada Donato s.n.c., partita I.V.A. n.01618510786, allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue, preventivamente depurate, provenienti dall'attività di "LAVAGGIO AUTOVETTURE" presso l'immobile sito in Fagnano Castello (CS) alla C.da Donato, identificato catastalmente al N.C.E.U. al Foglio di n.7 p.lla n. 1143, sub 3;**

### **SPECIFICA**

**Che ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione è valida per 4 anni che devono intendersi decorrenti dalla data di rilascio del presente atto ed è rinnovabile. Il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere richiesto dal titolare dell'attività 12 mesi prima della scadenza.**

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

### **PRESCRIZIONI:**

- 1) Dovranno essere rispettati i limiti di emissione di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.;
- 2) I limiti analitici di accettabilità dello scarico non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo;
- 3) Dovrà essere mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di allacciamento nella pubblica fognatura. I soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- 4) Il titolare dello scarico/gestore dell'impianto di depurazione dovrà mantenere in essere i sistemi di pretrattamento esistenti dei reflui di lavorazione e garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
- 5) Il titolare dello scarico/gestore dell'impianto di depurazione è tenuto ad attuare un programma di autocontrollo analitico sugli scarichi dell'impianto di depurazione. Il numero minimo annuo di campioni di prova da sottoporre ad autocontrollo è di 2, purché lo scarico sia conforme; se uno

dei 2 campioni non è conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati 4 campioni. Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento. I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dal gestore dell'impianto devono essere messi a disposizione degli Enti preposti al controllo;

- 6) È fatto divieto categorico di attivare nuovi scarichi se non preventivamente autorizzati;
- 7) Le interruzioni programmate, anche parziali, nonché la ripresa dell'attività depurativa devono essere comunicate preventivamente, a mezzo posta elettronica certificata, a questo Ufficio Tecnico Comunale (ufficio.tecnico@pec.comune.fagnanocastello.cs.it) ed alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.Cal.), specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti di emissione di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.;
- 8) Le interruzioni non programmate riconducibili a guasti devono essere comunicate tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata, a questo Ufficio Tecnico Comunale (ufficio.tecnico@pec.comune.fagnanocastello.cs.it) ed alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.Cal.), specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti di emissione di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.;

**L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura potrà essere revocata in qualunque momento qualora, a seguito di verifica effettuata dalla competente struttura provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.Cal.), da altra autorità competente o da questo Ente, si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto disposto ad uno dei punti del presente atto autorizzativo.**

#### SPECIFICA

Altresì, che ai sensi del comma 12 del medesimo art. 124 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

**La mancata applicazione delle prescrizioni impartite con il presente atto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e secondo la gravità dell'infrazione, alla diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine temporale stabilito, alla diffida e alla contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o in caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione (art. 130 D. Lgs. n. 152/2006).**

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti.

Per quanto non espressamente stabilito nella presente autorizzazione valgono le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

#### DISPONE

- 1) Di notificare la presente autorizzazione definitiva allo scarico in pubblica fognatura al Sig. Tallarico Raffaele nato il 26.12.1966 a Cosenza e residente in Fagnano Castello alla Via della Liberazione n.13 int.b, c.f. TLLRFL66T26D086T, titolare della omonima Ditta individuale

con sede in Fagnano Castello (CS) alla contrada Donato s.n.c., partita I.V.A. n.01618510786, presso cui ne dovrà custodire copia da esibire alle autorità competenti al controllo;

- 2) Di trasmettere, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia del presente provvedimento alla struttura provinciale competente dell'Agazia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.Cal.
- 3) Di pubblicare il presente atto per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Fagnano Castello.

La presente autorizzazione si rilascia fatti salvi i diritti di terzi.

La presente si rilascia in duplice originale a richiesta di parte interessata.

Fagnano Castello, 18.05.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Ing. Catia PANTALENA**



*Catia Pantaleone*